



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri .....Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero .....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Fabrizio Maimeri .....membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Giuseppe Russo .....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- prof. avv. Giuseppe Guizzi .....membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

Nella seduta del 27.11.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della correttezza della condotta posta in essere dall'intermediario in occasione dello svincolo di una somma accreditata su un conto a garanzia dell'eventuale credito di regresso vantato dal medesimo in relazione a una fideiussione rilasciata nell'interesse del cliente. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

La presente controversia trae origine dalla richiesta che l'attuale ricorrente rivolgeva, nel 2008, all'attuale resistente, di rilasciare una fideiussione per € 25.000,00 nell'interesse di una s.r.l. a lui riconducibile e in favore di una società terza.

Nel proprio reclamo, indirizzato all'intermediario il 13 giugno 2012, il ricorrente si duole di una serie di comportamenti a suo avviso illeciti, e comunque non corretti, posti in essere dall'intermediario, e in particolare: (i) del fatto che l'allora responsabile della filiale nel subordinare il rilascio della fideiussione al versamento della somma di € 15.000,00 avrebbe tuttavia assicurato che tale importo sarebbe stato investito in obbligazioni della stessa banca; (ii) del fatto che, "molto tempo dopo", contattato dall'intermediario che lo informava dell'esistenza di una scoperta di oltre € 2.400,00 "mai segnalata prima" sul conto della s.r.l., recatosi in filiale, avrebbe constatato che "per la concessione della garanzia" erano state applicate "percentuali usuraie, mai richieste e/o concordate con interessi galoppanti sul conto n. \*\*\*704 ["indisponibile - a pegno"] mai utilizzato e mai operativo"; (iii) ancora del fatto che solo in quella occasione avrebbe appreso dell'apertura, al momento del rilascio della garanzia, di ulteriore conto corrente n. \*\*\*952 "fatto[gli] firmare assieme ai modelli di



*obbligazioni della stessa banca al tasso del 4,5% per appoggiare la cedola da maturare*"; (iv) che, ad ogni buon conto, i titoli in questione, non erano stati mai acquistati e che il conto corrente in questione, *"mai utilizzato e mai rendicontato"*, presentava uno scoperto di circa € 300,00.

Il cliente concludeva il proprio reclamo chiedendo all'intermediario l'immediato ripristino della somma iniziale versata e quantomeno la somma di € 2.000,00 a titolo di mancato guadagno.

- L'intermediario riscontrava il reclamo con lettera del 21 giugno 2012, precisando che l'indisponibilità del conto, su cui risultavano depositate le somme costituite in pegno a garanzia della fidejussione a suo tempo rilasciata, non aveva più ragione di esistere, atteso che quest'ultima era già stata estinta e *"restituited"* in data 15 giugno 2011, ma nel contempo rappresentava al cliente che la restituzione dell'intera somma (ossia € 15.000,00) era subordinata al recupero dell'esposizione debitoria riferibile all'ulteriore conto corrente intestato a suo nome (e che presentava il saldo debitorio di € 250,63) e a quello della società di cui egli risultava garante (che presentava un saldo debitorio € 2.545,00). In esito alla chiusura dei relativi rapporti, l'intermediario aveva pertanto restituito al cliente la somma di € 11.500,00 a fronte degli € 15.000,00 inizialmente versati, compensando il credito dei clienti con il saldo debitore dei conti correnti. L'intermediario respingeva, infine, la richiesta di rimborso in ordine al presunto mancato guadagno derivante da investimenti asseritamente promessi dall'allora responsabile della filiale *"non essendo stato possibile acquisire alcuna evidenza scritta in merito a simili promesse o accordi"*.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo al Collegio *"il risarcimento del danno patito di € 3.500,00 trattenuti dalla banca per la spudorata azione di mancato acquisto dei titoli obbligazionari, oltre la revisione delle assurde somme trattenute dalla banca per la polizza fideiussoria per l'ammontare di circa € 2.000,00 più gli interessi legali"*.

L'intermediario ha resistito al ricorso depositando le proprie controdeduzioni.

Il resistente ha esposto, in punto di fatto, che in data 3 ottobre 2008 il ricorrente e la moglie si erano costituiti fideiussori di una s.r.l., a loro riconducibile, sino a concorrenza dell'importo di € 32.500,00 per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti della banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, e che in pari data, gli stessi avevano costituito altresì in pegno il conto corrente n. \*\*\*704 con saldo pari a € 15.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni correlate ad altra fidejussione di € 25.000,00 intestata alla medesima società, e rilasciata dalla banca in favore di una società terza in relazione a un contratto di affiliazione commerciale.

- L'intermediario ha quindi ribadito quanto già sottolineato nella lettera di risposta al reclamo, ossia di aver restituito al cliente, a fronte di un saldo creditore di € 14.892,38 presente sul conto n. \*\*\*704, la somma di € 11.500,00 in data 29 giugno 2009 e di aver utilizzato in pari data la differenza di € 3.347,99 per la copertura delle esposizioni presenti sui conti del ricorrente e della s.r.l.. A tal proposito precisava che il ricorrente risultava fideiussore rispetto a tale ultima esposizione e che l'art. 4 del contratto di conto corrente *"indisponibile a pegno"* prevedeva l'estensione della garanzia anche ad altri crediti della banca nei confronti del debitore.

- Con riferimento alle *"lamentele"* afferenti alle condizioni economiche applicate ai rapporti in questione (tutti asseritamente regolarmente rendicontati e mai contestati), il resistente ha altresì precisato: (i) con riferimento al conto *"indisponibile"* n. \*\*\*704 di avere applicato esclusivamente l'imposta di bollo annuale in conseguenza della quale l'originario saldo di € 15.000,00 al 3 ottobre 2008 si è ridotto a € 14.892,38 al 28 giugno 2012; (ii) con riferimento al conto ordinario \*\*\*952, intestato al ricorrente, che sullo stesso sono transitati esclusivamente due movimenti costituiti dal versamento di € 15.000,00 (il 24 settembre 2008)



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

e dal successivo giroconto (il 3 ottobre 2008) della somma sul conto indisponibile; (iii) quanto al conto intestato alla s.r.l., di aver addebitato le commissioni contrattualmente previste per il rilascio della fideiussione pari all'1,9% annuo sull'importo garantito, che hanno determinato i seguenti addebiti € 475,00 il 3 ottobre 2008, € 356,25 il 3 ottobre 2010, € 475,00 l'8 giugno 2011.

Sulla base di tali considerazioni l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

### **DIRITTO**

Preliminarmente deve osservarsi come l'unica questione su cui il Collegio è competente a pronunciarsi attiene all'accertamento della legittimità della condotta posta in essere dall'intermediario in occasione dello svincolo della somma accreditata sul conto indisponibile, e dunque all'accertamento della legittimità della compensazione parziale dallo stesso operata tra il saldo creditore di detto conto e i saldi debitori degli altri conti accesi a nome del cliente, oltre che con il saldo debitore del conto della società garantita. Non può, invece, essere conosciuta dal Collegio la domanda, pure formulata dal cliente, di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del supposto mancato investimento delle somme accreditate sul conto indisponibile in obbligazioni emesse dalla banca: nel formulare tale domanda risarcitoria si prospetta, infatti, quale titolo fondante la responsabilità dell'intermediario, un eventuale inadempimento ad un obbligo che attiene alla prestazione di un servizio di investimento da parte del resistente, investendosi così un ambito tematico che è sottratto, dalla normativa secondaria di attuazione dell'art. 128-bis TUB, alla cognizione dell'ABF.

Così definito il perimetro delle questioni conoscibili da quest'Arbitro, ritiene il Collegio che il ricorso, anche in questa sua più ridotta prospettiva, non possa trovare accoglimento.

Dalla lettura delle condizioni generali che regolavano il contratto di conto corrente su cui erano state accreditate le somme indisponibili, si evince come quello che viene il rilievo nella presente vicenda fosse un vero e proprio pegno "*omnibus*", ossia un pegno di denaro costituito non già semplicemente con la finalità di garantire il credito di regresso della banca nei confronti della s.r.l. beneficiaria della fideiussione bensì un pegno destinato a coprire tutti i crediti della banca nei confronti del ricorrente, anche derivanti da altri rapporti di conto corrente.

Sotto questo aspetto sembra, dunque, al Collegio da considerare legittima la compensazione operata dall'intermediario, all'atto dello svincolo del conto corrente costituito in garanzia, tra tale saldo creditore e i saldi debitori del conto della s.r.l. e degli altri conti intestati al ricorrente. E ciò poi ancor più considerando che alla luce della documentazione in possesso dell'Arbitro non sembra si possa nemmeno mettere in discussione la corretta formazione dei saldi debitori, avendo l'intermediario dato puntuale applicazione a condizioni contrattuali, quanto alle spese e alle commissioni conteggiate e che hanno concorso alla loro formazione, che corrispondono a quelle contrattualmente convenute tra le parti.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI